

COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA DI CUNEO

1
R
E
G
O
L
A
M
E
N
T
O

COMUNALE di POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Competenze
- Articolo 3 Responsabilità'
- Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 8 Verifica e chiusura feretri
- Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 10 Fornitura gratuita di feretri
- Articolo 11 Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 12 Modalità' del trasporto e percorso
- Articolo 13 Trasporti Funebri
- Articolo 14 Trasporto a carico del Comune
- Articolo 15 Orario dei trasporti
- Articolo 16 Norme generali per i trasporti
- Articolo 17 Riti religiosi
- Articolo 18 Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività'
- Articolo 20 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Articolo 22 Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 23 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II - CIMITERI CAPO I - CIMITERI

- Articolo 24 Elenco cimiteri
- Articolo 25 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 26 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 27 Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 28 Disposizioni generali e planimetria
- Articolo 29 Planimetria

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 30 Inumazione
- Articolo 31 numerazione delle sepolture
- Articolo 32 Tumulazione
- Articolo 33 Riunione di resti mortali
- Articolo 34 Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 35 Esumazioni ordinarie
- Articolo 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 37 Esumazione straordinaria
- Articolo 38 Estumulazioni
- Articolo 39 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 40 Raccolta delle ossa
- Articolo 41 Oggetti da recuperare
- Articolo 42 Disponibilita' dei materiali

CAPO V- POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 43 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 44 Divieti speciali
- Articolo 45 Riti funebri
- Articolo 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 47 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 48 Materiali ornamentali

TITOLO III- CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 49 Sepolture private
- Articolo 50 Uso delle sepolture private
- Articolo 51 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 52 Costruzione dell'opera – Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 53 Subentri nelle concessioni di aree
- Articolo 54 Rinuncia a concessione di loculi, nicchie ed ossari.
- Articolo 55 Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 56 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 57 Rinuncia a concessione perpetue di aree

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 58 Revoca
- Articolo 59 Decadenza
- Articolo 60 Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 61 Estinzione

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 62 Accesso al cimitero
- Articolo 63 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 64 Responsabilità' - Deposito cauzionale
- Articolo 65 Recinzione aree - Materiali di scavo
- Articolo 66 Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 67 Orario di lavoro
- Articolo 68 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 69 Vigilanza
- Articolo 70 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Articolo 71 Funzioni - Licenza

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 73 Mappa
- Articolo 74 Annotazioni in mappa
- Articolo 75 Registro giornaliero delle operazioni cimenteriali

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 76 Cautele
- Articolo 77 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Articolo 78 Concessioni pregresse
- Articolo 79 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 80 rinvio
- Articolo 81 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, e in genere su tutte le diverse attività' connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modif. con deliberazione del consiglio comunale, tali funzioni potranno essere assegnate ad una delle forme associative previste dal Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112, 113, 114 e 31 del T.U.E.L. D. L.vo 267/00, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché' a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Articolo 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
- d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nell'ipotesi di cui all'art.14 lett. B)
- e) l'inumazione, cremazione esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa per la quale ci sia disinteresse da parte dei famigliari;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose per la quali ci sia disinteresse da parte dei famigliari;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe determinate con provvedimento di Giunta Comunale.

L'attività funebre è svolta nel rispetto dell'art. 5 della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 n. 285.

Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, **o in locali resi disponibili a seguito di convenzione con altri enti.**

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, e' vietata la permanenza di persone estranee (anche dei familiari).

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le

prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'Unità Sanitaria Locale o di altri Comuni.

Gli adempimenti conseguenti al decesso, l'osservazione e trattamenti sul cadavere, il riscontro diagnostico sono effettuati nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Parimenti la tutela del dolente e la vigilanza nell'ambito della camera mortuaria è disciplinata dalla L.R. n. 15 /2011 e relativo regolamento di attuazione.

CAPO III FERETRI

Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

In ciascun feretro non si può' racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte e' dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

E' vietato procedere all'imbalsamazione di un cadavere su richiesta della famiglia senza autorizzazione del Sindaco ed in mancanza del controllo ASL.

Articolo 8 Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro ed il seppellimento dei deceduti in Briga Alta devono essere autorizzati dall'Ufficiale dello Stato Civile, ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

La chiusura del feretro è eseguita ai sensi degli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/1990, nonché secondo le disposizioni delle Circolari Ministeriali e degli Atti Regionali emanati in materia.

La ditta incaricata del servizio funebre provvederà alla sigillazione del feretro conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Essa dovrà accertare:

- a) l'identità del cadavere, previo riconoscimento da parte di due idonei testimoni;
- b) che sia stato rilasciato il permesso di seppellimento e, ove richiesto, il decreto di autorizzazione al trasporto della salma;
- c) che le casse ed i cofani abbiano le caratteristiche di legge e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati ed in relazione al trasporto.

A seguito di detta operazione la ditta incaricata provvederà a rilasciare autocertificazione attestante la conformità del feretro a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 e sottoscriverà apposito verbale delle operazioni di chiusura del feretro.

Tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione: il feretro deve essere di legno dolce, con le caratteristiche di scarsa durabilità preferibilmente di abete o di pioppo, pino, larice ecc.; lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990;

b) per tumulazione: duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna l'altra di metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;

c) per la cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune del decesso; la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa in legno con le caratteristiche di cui alla lettera e) laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune del decesso.

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

d) per trasferimento di salme da Comune a Comune, con percorso superiore al 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione o pratica funebre: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente, e si applicano le disposizioni degli artt. 27, 28, e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero.

e) per trasporti brevi: per trasporto di salme, per inumazione o cremazione, da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, comma 5, del D.P.R. n. 285/1990.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di zinco di spessore non inferiore a mm 0,600.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.

Tutti i feretri devono portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è' dichiarato dal Responsabile dei Servizi sociali, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

Modalità del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile.

In casi eccezionali, previo nulla osta dell'ASL, il Responsabile potrà autorizzare il trasporto di una salma in sedi particolari al fine di rendere alla stessa, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Tale trasporto, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dal D.P.R. 285/90, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13 - Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri sono svolti da imprese munite di regolare licenza di P.S. ai sensi dell'art.115 del T.U.L.P.S.

Il trasporto funebre è svolto nel rispetto della L.R. n. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Articolo 14 Trasporto a carico del Comune

I trasporti funebri sono a pagamento o gratuiti :

a) a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti : il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art.10, la sosta lungo il percorso.

b)gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune nel caso di salme di persone indigenti, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

Articolo 15 Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Responsabile.

Con lo stesso provvedimento il Responsabile disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Articolo 16 Norme generali per i trasporti

I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 17

Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 18

Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze il responsabile del servizio, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Articolo 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Articolo 21
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 22
Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

I residenti all'estero devono eleggere domicilio in questo Comune notificando detta elezione ed ogni eventuale variazione al Comune. In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso il Comune stesso.

Articolo 23
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile.

Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Articolo 24
Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- Cimitero del Capoluogo.
- Cimitero della frazione Upega
- Cimitero della frazione Carnino

Articolo 25

Disposizioni generali - Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune e, in ogni caso, senza pregiudizio delle competenze di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., o della forma associativa pescelta.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V della parte Prima decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

Le operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono effettuate dal addetto del cimitero ovvero dalla ditta incaricata dal privato, in presenza di personale comunale.

Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 26

Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero e' possibile prevedere reparti speciali, individuati dalla planimetria, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Articolo 27

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,

- Le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- Le salme delle persone che, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte risultano in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- Le salme delle persone non residenti al momento del decesso ma che hanno avuto in vita nel comune la residenza per un periodo non inferiore ad anni dieci;
- Le salme delle persone morte fuori del Comune, non residenti all'atto del decesso, il cui atto di nascita risulti dai registri di Stato Civile del Comune ;
- i nati morti e per i prodotti dal concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/90
- i resti mortali delle persone sopra elencate

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 28
Disposizioni generali

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Il Comune, ai sensi della L.R. n. 15/2011, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale prevede che le aree cimiteriali siano in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici.

Articolo 29
Planimetria

Ai sensi dell'art.54 del DPR 285/1990, il Comune è tenuto a dotarsi di planimetrie in scala 1:500 per valutare possibili variazioni nelle tendenze delle sepolture al fine di adottare i provvedimenti consequenziali .

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 30
Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 31
Numerazione delle sepolture

In conformità a quanto disposto dall'art.70 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2^ comma, ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta a cura del Comune da un cippo o croce

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore alla dimensione di scavo della fossa e/o di un lapide di altezza non superiore a cm. 100 da piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba , la loro manutenzione e la conservazione dello stato

di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt.63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 32 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Articolo 33 Riunione di resti mortali

E' consentita la collocazione di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi , quando ciò venga richiesto dai familiari per consentire la riunione di resti mortali e ceneri a salme di congiunti ivi tumulate o inumate fino all'esaurimento della capienza.

Articolo 34 Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale.

La concessione provvisoria è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:

- a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale, in relazione alla domanda formalmente inoltrata dai soggetti individuati al comma 1°. Detto periodo deve essere inferiore a 24 mesi e solo in casi eccezionali può essere prolungato fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto da richiedenti, opportunamente protocollato e depositato in originale agli atti dell'ufficio cimiteriale

A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine di cui al comma 3° senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva

sistemazione della salma, il Responsabile del Servizio solleciterà a mezzo raccomandata A.R. l'osservanza degli adempimenti previsti.

Decorsi inutilmente dieci giorni dal ricevimento della diffida il Responsabile, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà d'ufficio a fare inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata in un loculo a deposito provvisorio, ma andrà collocata, previo pagamento dei diritti relativi, in una tomba o in un loculo definitivo o inviata alla cremazione.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Qualora, in casi eccezionali, il deposito provvisorio in parola venga offerto in tombe private, anziché in loculi, cassette ossario o urne cinerarie comunali, esso dovrà essere preventivamente comunicato al responsabile dell'ufficio cimiteriale il quale provvederà a prenderne formalmente nota.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 35 Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente escludendo i mesi di luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dei Servizi cimiteriali con propria determinazione

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 36 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Qualora si rendesse necessario il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto almeno tre mesi prima mediante l'affissione di appositi cartelli all'albo del cimitero e del palazzo comunale.

Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in ossari comuni o in concessione dovranno inoltrare istanza al Responsabile dell'ufficio cimiteriale almeno 10 giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione e provvedere al pagamento dei relativi diritti previsti nella tariffa.

In caso di non completa mineralizzazione della salma, i resti mortali dovranno essere nuovamente inumati per il tempo necessario, nella stessa o in una nuova fossa, con l'eventuale aggiunta di particolari sostanze biodegradanti – conformi alle disposizioni ministeriali – idonee ad agevolare il

processo di mineralizzazione; in alternativa e previo assenso degli aventi diritto, detti resti potranno essere avviati alla cremazione.

Articolo 37 Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria è eseguita prima del termine ordinario di scadenza su autorizzazione del

Sindaco, a richiesta dei familiari, nei seguenti casi:

- a) per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in altro cimitero;
- b) per cremazione;
- c) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

La salma esumata per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportata nella sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Le esumazioni straordinarie di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. n. 285/1990 sono eseguite alla sola presenza del necroforo.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si rimanda alle caratteristiche di cui all'art. 24.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall'autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990, non possono, quindi, essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona occorre richiedere preventivo parere al servizio competente dell'A.S.L.

La stessa provvederà al controllo della causa di morte e, se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere, in caso contrario l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo dalla morte.

Articolo 38 Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale scadenziario, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in collaborazione con il personale della ditta incaricata secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è' avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Responsabile dell'ufficio Cimiteriale.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può' autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà' procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'ufficio cimiteriale con propria determinazione.

Articolo 39 **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente nelle ipotesi di salme di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa e per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa stabilita dalla Giunta Comunale

Articolo 40 **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni e sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 41 **Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni o estumulazioni ordinarie sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

Quando, invece, il rinvenimento avviene nel corso di esumazione o estumulazioni straordinarie, ogni cosa dovrà essere rinchiusa insieme ai resti.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42 **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'ufficio cimiteriale può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

CAPO V **POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 43 **Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Articolo 44 **Divieti speciali**

Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui

tumuli;

e) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

g) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

i) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

l) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 45 Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Articolo 46 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previsti con delibera di Giunta Comunale.

Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e eventuali espressioni breve.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle previste o che contengano frasi offensive o volgari.

Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 47 **Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 48 **Materiali ornamentali**

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio con adozione di apposito provvedimento i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale o all'Albo Comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

Articolo 49 **Sepulture private**

Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dalla planimetria di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o per inumazione individuale privata.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepulture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc...).

Per le aree in concessione delle sepulture private individuali ad inumazione (giardinetti), apposita deliberazione adottata dalla Giunta Comunale stabilirà:

- le misure delle singole aree oggetto di concessione .

- l'altezza degli eventuali manufatti da installarsi
- i materiali da utilizzarsi

“Le sepolture private possono consistere:

- a) Nell'uso temporaneo di sepolture individuali (giardinetti) in campi per fosse ad inumazione , della durata di anni 30 dalla data della concessione
- b) Nell'uso temporaneo di tumulazione individuali (loculi) per la durata di anni 50 dalla data di concessione
- c) Nell'uso temporaneo di tumulazione per famiglie o collettività (tombe di famiglia o monumentali) per la durata di anni 99 dalla data della concessione , rinnovabile.
- d) Nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta , in apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di anni 30 dalla data della concessione
- e) Nell'uso temporaneo di cellette per la conservazione di urne cinerarie per la durata di anni 30 dalla data di concessione
- f) Nell'uso a tempo indeterminato delle concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del DPR 21 ottobre 1975 ,n.803.

Le concessioni di cui ai punti a) b) d) e) del comma precedente possono essere rinnovate su richiesta del concessionario o dei suoi discendenti o ascendenti diretti . Il rinnovo costituisce una facoltà attribuita al concessionario , e parimenti, costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

Alla scadenza delle concessioni di cui ai punti a) b) d) e) il Comune rientra nella disponibilità dell'area , dei loculi e degli ossari e provvede alla liberazione dei resti mortali o delle ceneri ed al loro collocamento in ossario o cinerario comune, semprechè il concessionario o i suoi aventi causa non richiedano la tumulazione dei resti o delle ceneri in cellette ossario o cinerarie.

Il rilascio della concessione e' subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario stabilito con delibera di Giunta Comunale.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa , a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- gli obblighi ed oneri cui e' soggetta la concessione.

Articolo 50 **Uso delle sepolture private**

Salvo quanto già previsto dall'art. 52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale fino al 4° grado, dal suocero e dalla suocera.

Ai fini dell'applicazione del 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.9.1990, N. 285 si precisa che per "convivenza" si intende il fare vita comune, incluso lo stato coniugale di fatto (c.d. convivenza more uxorio).

Per l'estensione del diritto d'uso della sepoltura ai conviventi, come sopra intesi, il titolare della concessione deve presentare all'ufficio cimiteriale formale istanza adeguatamente motivata. La stessa procedura è necessaria per l'ipotesi dell'estensione del diritto d'uso giustificata da una condizione di "particolare benemeranza nei confronti del concessionario".

Con l'atto di concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto stipulato e del presente Regolamento, senza alcun diritto sulle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 51 **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Articolo 52 **Costruzione dell'opera - Termini**

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste

all'art. 71 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del titolo autorizzatorio, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 53 Subentri nelle concessioni di aree

Uno o più concessionari, con apposita istanza, possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, della quota di diritto di sepoltura, in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria.

La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per usare la sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 54 Rinuncia a concessione di loculi, nicchie ed ossari

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando il loculo non è stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altra sede.

Nel caso in cui il loculo non sia stato occupato, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:

- a) se la rinuncia avviene nel primo biennio dalla data di concessione: 8/10 del corrispettivo pagato;
- b) se la rinuncia avviene tra tre e nove anni dalla data di concessione: 6/10 del corrispettivo pagato;
- c) se la rinuncia avviene tra dieci e diciannove anni dalla data di concessione: 4/10 del corrispettivo pagato;
- d) se la rinuncia avviene tra venti e trentacinque anni dalla data di concessione: 4/10 del corrispettivo in vigore alla data di comunicazione di rinuncia, in tale ipotesi il valore corrisposto non potrà comunque essere superiore al 50% del prezzo pagato
- e) se la rinuncia avviene oltre i trenta anni dalla data di concessione: 1/200 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata.

Nel caso in cui il loculo sia stato occupato da salma, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il 90% del rimborso che si corrisponderebbe in caso di non uso.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Quanto stabilito nei commi precedenti viene applicato anche nel caso di rinuncia alla concessione di nicchie od ossari.

Articolo 55

Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.

In tal caso, la Giunta Comunale, con apposito atto, stabilirà l'eventuale rimborso spettante ai rinunciataria.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 56

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando non siano state utilizzate per l'inumazione o comunque siano libere da salme, ceneri o resti

In tal caso, la Giunta Comunale, con apposito atto, stabilirà l'eventuale rimborso spettante ai rinunciataria

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 57

Rinuncia a concessione perpetua di aree

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione perpetua di aree a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari ad 1/5 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 58

Revoca

Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno tre mesi prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 59 Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, e' adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del personale dell'ufficio.

Articolo 60 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dell'ufficio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiche' il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 61 Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 62 Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 49 e 50 in quanto compatibili.

Articolo 63 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio tecnico, su conforme parere degli organi competenti osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

Articolo 64
Responsabilità - Deposito cauzionale

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

All'uopo i concessionari dovranno effettuare un deposito cauzionale preliminarmente all'inizio dei lavori per un ammontare indicato dalla Giunta Comunale.

Articolo 65
Recinzione aree - Materiali di scavo

Durante la costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio ; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 66
Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Articolo 67
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile dell'ufficio tecnico.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere all'ufficio.

Articolo 68
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Il Responsabile competente in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 69 Vigilanza

Il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.67.

Articolo 70 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Il personale comunale dei Cimiteri e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale dei cimiteri e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Al personale del cimitero si applica la normativa specifica in materia di igiene, prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

I titolari delle imprese appaltatrici oltre ad essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/08 devono prima dell'inizio dei lavori depositare in Comune il Piano Operativo di Sicurezza.

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 71 Funzioni - Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;

- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei Cimiteri può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile dell'ufficio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 73 Mappa

Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 74 Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata altresì ogni sepoltura in campo comune, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- c) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- d) gli estremi del titolo costitutivo;

- e) la natura e la durata della concessione;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 75 **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

CAPO II **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 76 **Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 77 **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

Ai sensi dell'art.107 del D. L.gvo 267/00, spetta al Responsabile dell'ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 78 **Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 87 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 79 **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Responsabile dell'ufficio può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Responsabile dell'ufficio stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 80 **Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R 285/1990, alle circolari del Ministero della Sanità nonché alle norme e disposizioni regionali ed in particolare alla L.R. 20/2007 e alla L.R. 15/2011 e relativo regolamento di attuazione.

Le norme statali, regionali e relativi regolamenti di attuazione che entreranno in vigore o saranno approvati successivamente all'approvazione del presente regolamento si intendono recepite nell'ambito dello stesso senza necessità di apposita formale modifica.

Articolo 81 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Briga Alta.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione di cui al comma precedente.

Da tale data si intendono abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Il Presente regolamento:

- E' stato deliberato dal Consiglio Comunale in seduta del 08.6.2012 con atto n._15
- E' stato pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi:
dal 16.06.2012 al 01.7.2012
- E' divenuto esecutivo il 02.7.2013

E' entrato in vigore il giorno 1° agosto 2012 primo giorno del mese successivo alla scadenza della pubblicazione.